



Richiesta di visita medica per l'idoneità alla pratica sportiva

La Società Sportiva _____

indirizzo _____ tel. _____

Legale Rappresentante _____ tel. _____

Regolarmente affiliata al CONI - Federazione o ente di Promozione Sportiva _____

chiede per il proprio atleta

- Professionista
 Dilettante

Sig. _____

nato il _____ a _____

residente in _____

- Idoneità alla pratica agonistica del seguente sport: _____
 Idoneità alla pratica non agonistica

Si dà atto che questa Società è stata informata:

1. che la visita sarà effettuata su appuntamento orario richiesto al C.U.P. (0862-312838)
2. che i minori di anni 18 (diciotto) dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da uno dei due genitori munito di documento di riconoscimento;
3. che i maggiori di anni 18 (diciotto), **non agonisti** sono tenuti al pagamento della quota ticket stabilita, mediante versamento da effettuarsi alle casse autorizzate esibendo la presente richiesta;
4. che i tesserati agonisti sono esenti dal pagamento della quota ticket;
5. sui contenuti della L.R. 12 Novembre 1997, n. 132 e in particolare degli Artt. 13, 14 e 8 il cui testo è riportato a tergo.
6. che la mancata presentazione alla visita medica, senza alcun preavviso, determina un danno economico sociale ed un ritardo per altri Utenti; di essa ne verrà data comunicazione agli organi istituzionali interessati.

_____, li _____
Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante
(obbligatorio)

L.R. 12/11/1997, n. 132

Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive.

Publicata nel B.U.R.A. del 21/11/1997, n. 18

Art. 13

“Le Società e le Organizzazioni Sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento e la partecipazione all’attività sportiva dei propri iscritti agli accertamenti e alle certificazioni previsti dalla presente legge, conservando ai propri atti i relativi certificati per il periodo di validità e verificandone le scadenze.

Le Società in parola, ai fini della pratica sportiva agonistica, non debbono accettare, in quanto privi di validità medico-legale a norma, i certificati rilasciati da strutture e da professionisti diversi da quelli specificati nella presente legge”.

L’Art. 3, secondo capoverso, stabilisce che gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica, di cui al D.M. 18/02/1982 e successive modifiche, possono essere effettuati esclusivamente all’interno dei Servizi pubblici di Medicina dello Sport, dei Centri riconosciuti dalla Federazione Medico Sportiva Italiana o dei Centri Universitari di Medicina dello Sport.

Art. 14

“La violazione degli obblighi e degli adempimenti previsti dagli Art. 12 e 13 della presente legge comporta, per il soggetto inadempiente, l’applicazione della sanzione amministrativa da lire 500.000 (Euro 258,23) a lire 5.000.000 (Euro 2582,28), fatte salve le diverse sanzioni previste da specifiche norme di legge e gli obblighi di denuncia all’Autorità Giudiziaria ove contemplato.

L’Accertamento delle violazioni delle norme della presente legge viene effettuato dalla Azienda U.S.L. competente per territorio”.

Art. 8

“I certificati sono realizzati secondo i modelli allegati alle norme vigenti di cui al precedente art. 2 e la loro validità permane fino alla successiva valutazione periodica e comunque non deve superare il periodo prescritto per lo sport considerato.

Il possesso da parte dell’interessato del predetto certificato (copia del quale va conservata presso la società sportiva di appartenenza per cinque anni) è condizione indispensabile per la partecipazione all’attività agonistica.

Durante l’espletamento degli accertamenti ed in attesa dei relativi referti, il giudizio di idoneità si intende sospeso. Trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta del medico visitatore senza l’acquisizione dei referti relativi alle indagini disposte, l’atleta sarà ritenuto inidoneo.”